



Roma, 01.04.2022

Prot. n.

**Oggetto:** Relazione del Direttore in merito alla questione della percentuale dell'obbligo di presenza.

In merito alla questione della percentuale dell'obbligo di presenza sui corsi definiti pratici nel regolamento generale e che poi nel caricamento in piattaforma dei piani di studio sono stati inseriti come laboratori in quanto la definizione di attività pratica non è presente nella piattaforma del Cineca, visto quanto già discusso sia in sede di riunioni congiunte tra i Consiglieri del CA e i docenti del Consiglio del Corso di biennio della Scuola di Danza Contemporanea, suggerisco non solo di rifarsi al regolamento generale vigente, ancorché in fase di modifica, ma anche a quanto deliberato nelle riunioni del 6 Novembre e del 15 Dicembre 2020. In quelle occasioni, con il CA passato, mi sono trovata a dover organizzare una didattica contingentata mettendo in presenza quanto indicato nel DPCM dell'allora governo: tutti le attività dei primi anni del triennio e del biennio e solo i laboratori degli anni successivi al primo (DPCM del 3 Novembre 2020 art. 1 comma 9 lettera u e allegati 18 e 22). In quella riunione l'avvio dell'anno accademico 2020-21 fu possibile grazie alla proposta del Prof. Verga (vedi intervento prima della delibera n.10) che proponeva di considerare laboratori solo quelle discipline che fossero dichiaratamente definite tali nella loro indicazione all'interno dei piani di studio (es. laboratorio coreutico musicale o danza contemporanea- laboratorio, ecc). Infatti quella proposta riuscì a mettere d'accordo il Consiglio che poté trovare una maggioranza consentendo la riapertura di una attività in presenza (vedi delibera n. 10). Sempre in quella riunione nella delibera successiva (del. N.11) si stabilisce che possono essere erogate a distanza attività pratiche e teorico- pratiche, delibera poi corretta nella seduta straordinaria del 15 dicembre 2020 a seguito di un nuovo DPCM del 3/12/2020. Infatti in quella seduta si intendeva prospettare il rientro in presenza per tutte le attività pratiche che erano state messe a distanza dal DPCM precedente.

Controllando il testo della delibera appare evidente che vengono incluse tutte le parti pratiche delle discipline teorico pratiche e le tecniche considerate discipline totalmente pratiche oltre a quei laboratori ossia quelle discipline che contengono la dicitura laboratorio nella loro denominazione.

Tale analisi per dire sostanzialmente che il CA dell'AND ha sempre distinto tra le attività formative anche quelle pratiche, ancorché non presenti nel DPR 212, tanto che nel regolamento didattico generale hanno una percentuale di presenza dell'80%.

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

Largo Arrigo VII n° 5 – ROMA - tel. 06/5717771 - fax 06/5780994

Codice Fiscale 80210990588 - Partita IVA 11502381004

www.accademianazionaledanza.it

Inoltre tale distinzione non è mai decaduta a seguito del caricamento in piattaforma dei bienni nel 2018 dove tale definizione non compariva ma compariva la definizione di laboratorio, quindi in linea con quanto utilizzato nel lessico delle delibere e quanto previsto dal regolamento possiamo tranquillamente rispondere al Consiglio di Corso del biennio della Scuola della Danza Contemporanea che la percentuale di presenza richiesta per le materie di tecnica in quanto definite pratiche è dell'80 % come previsto dal regolamento, e che in linea con lo stesso regolamento per i laboratori e i tirocini si prevede una presenza del 100% mentre per le attività teorico-pratiche e teoriche la presenza prevista è del 70%.

Cordialmente

**Il Direttore**

**Maria Enrica Palmieri**



**ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA**

Largo Arrigo VII n° 5 - ROMA - tel. 06/5717771 fax 06/5780994

Codice Fiscale 80210990588 - Partita IVA 115 02381004

[www.accademianazionaledanza.it](http://www.accademianazionaledanza.it)